



REGOLE IN MATERIA DI DATI APERTI E LORO UTILIZZO

Versione 1.0

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Quadro normativo di riferimento	6
3. Definizioni	7
4. Individuazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici oggetto di riutilizzo immediato o futuro	8
5. Modalità interne di individuazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici oggetto di riutilizzo.....	10
6. La piattaforma regionale www.dati.friuliveneziagiulia.it	11
7. Licenze standard per il riutilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici	13
8. Elenco dei formati aperti utilizzabili	14
9. Documentazione che deve accompagnare i dati – i metadati minimi obbligatori.....	15
10. Richiesta di riutilizzo dei dati diversi o ulteriori da quelli già licenziati sulla piattaforma regionale.....	16
11. Dati pubblici rilasciati a pagamento	17
12. Adozione delle Regole.....	18

1. Premessa

L'Unione Europea attribuisce al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, agevolando un più corretto funzionamento dei mercati e la libera circolazione di merci, servizi ed individui, migliorandone la competitività e accelerando il superamento del divario tra istituzioni e cittadini. Al tempo stesso, l'adozione di politiche di apertura del patrimonio informativo pubblico concorre al processo di accelerazione della diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini.

Al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, sottoposta di recente ad una proposta di modifica nell'ambito della strategia "Europa 2020" che si pone l'obiettivo di "trasformare l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale".

I capisaldi della Direttiva sono:

- le informazioni del settore pubblico sono "un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali" da riutilizzare per "sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro";
- gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso indici on line e licenze standard;
- sono soggetti a riuso solo documenti e informazioni privi di vincoli.

In particolare la Direttiva attribuisce agli Stati membri, o all'ente pubblico interessato, la decisione di autorizzare il riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale facoltà è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ("Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"), il quale stabilisce che: «La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento». La norma precisa, inoltre, che oggetto del "riutilizzo" sono i documenti (rappresentazione di atti, fatti e dati) contenenti dati pubblici, ossia dati conoscibili da chiunque.

Inoltre, con il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il legislatore nazionale ha voluto dare una svolta alle politiche di Open Government nazionali e locali; in particolare, l'articolo 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale" ha interamente riscritto l'articolo 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilendo che:

- le amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, «pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione Trasparenza, valutazione e merito (ora "Amministrazione trasparente"), il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria»;
- «i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto» (principio dell'Open Data by default) e che «l'eventuale adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali»;
- le pubbliche amministrazioni devono prevedere «clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati»;

- «le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale».

Le pubbliche amministrazioni individuano quindi le basi di dati pubbliche in loro possesso e le relative modalità di apertura, attraverso regolamenti, linee guida o atti di indirizzo da pubblicarsi in formato aperto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo il valore e la funzione attribuiti dall'Unione Europea alle informazioni pubbliche e ritenendo che la diffusione di tali informazioni possa avere conseguenze positive a livello di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché di partecipazione attiva dei cittadini alle attività e alla vita delle Pubbliche Amministrazioni, ha avviato una concreta politica di riutilizzo delle informazioni di titolarità o nella disponibilità della stessa.

Con questo intento la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (“Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo”), il cui articolo 1, comma 3, stabilisce che: «La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati».

Inoltre, con la predetta legge regionale la Regione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere la più ampia collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- b) promuovere la più ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettività;
- c) assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso;
- d) promuovere azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del patrimonio informativo regionale;
- e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico;
- f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- g) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide.

Al fine di dare massima efficacia e diffusione al dettato normativo la Regione ha, altresì, esteso l'ambito di applicazione della legge anche «agli enti e alle agenzie a finanza derivata dalla Regione, alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi» nonché «agli enti locali, agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e ai soggetti pubblici che, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), aderiscono al protocollo d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (S.I.I.R.)».

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2014, la Regione emana le presenti “Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo”.

In particolare, ai sensi del comma 1, che demanda alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, l'adozione successiva di uno o più provvedimenti, le presenti Regole definiscono:

- a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
 - b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;
-

- c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
- d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
- e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
- f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
- g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
- h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;
- i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
- j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti a cui si applica la legge regionale 7/2014.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, la Regione mette a disposizione dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge la propria piattaforma regionale Open Data (all'indirizzo: www.dati.friuliveneziagiulia.it), una piattaforma per la creazione di un catalogo documentato come unico punto di accesso per facilitare la fruibilità e riutilizzabilità in modalità digitale dei dati resi disponibili dall'amministrazione regionale, da tutti i soggetti pubblici a cui si applica la legge regionale o con i quali la Regione ha stipulato apposite intese (ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale).

2. Quadro normativo di riferimento

Le presenti Regole sono predisposte e devono essere attuate dai destinatari delle medesime nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed europea ed in particolare:

- dalla Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- dalla Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, attuativo della direttiva medesima;
- dalla Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) nonché dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 di recepimento "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)" e dalla "Guidance on the 'Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions";
- dal d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale";
- dal d.lgs. n. 163/2006 "Il Codice degli appalti pubblici";
- dal d.lgs. n. 36/2006 relativo all'accesso all'informazione nel settore pubblico, attuativo della Direttiva 2003/98 relativa alla "public sector information";
- dal d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- dalla legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 recante "Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo".

3. Definizioni

Ai fini delle presenti Regole si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **accessibilità**: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
- b) **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque;
- c) **titolare del dato**: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
- d) **dati di tipo aperto** (open data): i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
- e) **documento**: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
- f) **dataset**: insieme di dati strutturati in forma relazionale;
- g) **formato dei dati di tipo aperto** (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- h) **licenza standard per il riutilizzo**: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- i) **soggetto interessato**: la persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- j) **metadato**: un'informazione che descrive un insieme di dati;
- k) **riutilizzo o riuso**: l'uso del dato di cui è titolare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- l) **richiesta di riutilizzo**: la domanda di riutilizzo di dati pubblici e/o documenti diversi o con modalità diverse rispetto a quelli già licenziati sulla piattaforma dati.friuliveneziagiulia.it.;
- m) **piattaforma regionale**: la piattaforma Open Data raggiungibile sul web all'indirizzo <https://www.dati.friuliveneziagiulia.it>, attraverso la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione i dati pubblici ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2014
- n) **Organismo di coordinamento Open Data**: organismo regionale di coordinamento, gestione e promozione degli open data. L'organismo è composto dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government, che coordina, con il supporto dalla società Insiel s.p.a. L'organismo è integrato, di volta in volta, dall'ufficio competente sui dati oggetto di studio e pubblicazione, che deve garantire una adeguata collaborazione.

4. Individuazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici oggetto di riutilizzo immediato o futuro

Sono oggetto di riutilizzo i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha acquisito o prodotto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di cui è titolare o di cui ha la piena disponibilità.

Non sono oggetto di riutilizzo, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2006 e s.m.i., i dati e i documenti:

- a) detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
- b) nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
- c) nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
- d) nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;
- e) coperti dal segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e, successivamente, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;
- f) esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241¹, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322²;

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241. Articolo 24 Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

g) sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Non possono in ogni caso essere oggetto di pubblicazione o di riutilizzo i dati che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- il diritto alla protezione dei dati personali.

Per rendere riutilizzabili il maggior numero possibile di dati ed al contempo garantire la protezione dei dati personali o coperti da segreto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce, ove possibile, la pubblicazione di dati aggregati o anonimizzati, in modo da non consentire alcuna identificazione, nemmeno indiretta, dei soggetti a cui tali dati si riferiscono, coerentemente con la normativa vigente in materia.

I cittadini stessi, tramite la procedura descritta al paragrafo 10, possono contribuire all'individuazione di ulteriori dati, informazioni e documenti contenenti dati pubblici oggetto di riutilizzo.

² Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Articolo 9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (13).

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (14).

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'articolo 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (15).

5. Modalità interne di individuazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici oggetto di riutilizzo

Il Servizio sistemi informativi ed e-government, per il tramite dell'organismo di coordinamento Open Data, provvede a monitorare l'implementazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici da pubblicare sulla piattaforma regionale. A tal fine ogni Direzione centrale individuerà i dati di competenza, in raccordo con l'organismo di coordinamento, e comunicherà tali dati, o l'eventuale assenza degli stessi, all'organismo entro il 15 novembre di ogni anno. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai dati per i quali sussista comunque a priori un obbligo di pubblicazione sul sito internet previsto dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione.

Secondo le scadenze già individuate in fase di pubblicazione, in relazione alla tipologia di dati, le singole Direzioni provvederanno all'aggiornamento dei dati già resi disponibili.

L'organismo di coordinamento Open Data provvede a rendere note almeno annualmente le statistiche relative al numero e alla tipologia di dataset pubblicati per ciascuna Direzione centrale.

6. La piattaforma regionale www.dati.friuliveneziagiulia.it

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pubblica i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici sulla propria piattaforma Open Data all'indirizzo: <https://www.dati.friuliveneziagiulia.it>.

Tale piattaforma è già integrata con i cataloghi esistenti e realizzati da Regione stessa e dagli Enti Locali ed offre altresì accesso a specifiche Application Programming Interface (API) per consentire un accesso più semplice agli sviluppatori di applicazioni nonché un'estrazione più agile e diretta dal datastore.

La piattaforma è altresì predisposta per essere alimentata anche con ulteriori cataloghi di titolarità dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 7/2014³; detti cataloghi contengono e conterranno l'elenco dei dati, delle informazioni e dei documenti accessibili, nonché la relativa descrizione, costantemente aggiornati.

La piattaforma regionale è accessibile:

- attraverso l'area riservata: a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 7/2014;
- attraverso l'area pubblica: ai cittadini interessati al riutilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati. La piattaforma consente, infatti, l'interrogazione, la ricerca e lo scarico dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati, ai fini del loro riutilizzo.

Dalla piattaforma regionale è possibile interrogare a vario titolo, attraverso modalità di ricerca multifunzionali (tag, parola chiave, categoria, tipologia, area geografica, ogni altro attributo del dataset) nonché scaricare on-line dati, informazioni e documenti di varia natura ed origine, accompagnati dalla relativa licenza standard, così come meglio precisato al successivo paragrafo 7 delle presenti Regole.

Il dato, l'informazione e il documento riutilizzabile viene pubblicato sulla piattaforma accompagnato dalla relativa scheda metadato.

La scheda metadato fornisce evidenza:

- della Pubblica Amministrazione titolare o detentrica del medesimo (in termini sia di ente che di direzione/ufficio competente);
- della licenza d'uso associata (Allegato A alle presenti Regole);
- della data di ultimo aggiornamento;
- della frequenza (mesi) di aggiornamento;
- delle motivazioni sottese all'eventuale applicazione di tariffe e le modalità di calcolo delle stesse.

Da tale scheda si può accedere allo scarico del dato, dell'informazione e del documento associato.

L'accesso al dato, all'informazione e al documento e la concessione delle relative licenze potranno essere subordinati ad una preventiva registrazione del soggetto fisico o giuridico, autorizzato al riutilizzo.

³ Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7. Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alla Regione, agli enti e alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La presente legge si applica altresì agli enti locali, agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e ai soggetti pubblici che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), aderiscono al protocollo d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR).

3. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.

I dati personali richiesti all'atto di registrazione potranno variare a seconda del servizio richiesto (sola consultazione e visualizzazione dei documenti oppure scarico e duplicazione dei medesimi, commenti o richiesta riutilizzo dati).

La piattaforma, a seguito di registrazione, offre altresì agli utenti la possibilità di inviare commenti, feed back sull'utilizzo e sul gradimento, suggerimenti, segnalazioni di categorie di dati, informazioni e documenti d'interesse non ancora pubblicati nonché fare richiesta di riutilizzo dei dati, delle informazioni o dei documenti contenenti dati pubblici diversi ed ulteriori rispetto a quelli già licenziati sulla piattaforma, secondo le modalità descritte al paragrafo 10.

La piattaforma offre anche specifiche sezioni di contenuti, quali news, eventi, aggiornamenti normativi, FAQ, le statistiche sugli scarichi dei dati e delle visite alla piattaforma medesima.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 7/2014, la piattaforma regionale prevede una "Area riservata", accessibile, previo accordo con la Regione e registrazione alla piattaforma medesima, da parte tutti i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Attraverso tale area i suddetti soggetti potranno provvedere alla pubblicazione dei dati di titolarità e/o nella loro piena disponibilità nonché dei documenti contenenti tali dati così come individuati dall'ente stesso (accompagnati dai relativi metadati).

La pubblicazione dei dati verrà autorizzata previa visione da parte dell'organismo di coordinamento Open Data.

L'aggiornamento di tali dati avviene ad opera dell'Ente stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 7/2014, in base alla tempistica concordata con la Regione all'atto della pubblicazione dei dati oggetto di aggiornamento.

La Pubblica Amministrazione potrà altresì prendere visione delle statistiche e dei commenti espressi dagli utenti.

La piattaforma regionale viene gestita ed aggiornata ad opera del Servizio competente in materia di ICT ed e-government con il supporto della società *in house* Insiel s.p.a.

7. Licenze standard per il riutilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici

Le licenze per il riutilizzo definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbia la titolarità o la piena disponibilità, consentendone la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro, in conformità all'art 8 del d.lgs. 36/2006, richiamato dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2014.

I dati pubblici e i documenti che li contengono, concessi per il riutilizzo e diffusi attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma regionale devono essere licenziati con l'Italian Open Data Licence v2.0, descritta nell'allegato A delle presenti Regole, salvo giustificati motivi.

Qualora ricorrano giustificati motivi tali da orientare la scelta verso una licenza diversa da quella di cui all'allegato A sopra citato, la specifica licenza dovrà essere compresa tra una di quelle indicate nella versione più aggiornata delle "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico" pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale e rispettare i principi sopra esposti. In tal caso l'ente dovrà indicare la motivazione della scelta diversa dalle licenze standard nella scheda metadato pubblicata sulla piattaforma regionale.

Il riutilizzo presuppone l'accettazione della licenza associata al dato o al documento d'interesse. L'accettazione potrà essere implicita od esplicita, in relazione alla natura del dato o del documento, secondo quanto indicato sulla piattaforma regionale.

8. Elenco dei formati aperti utilizzabili

In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data); i dati di tipo aperto devono essere accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, cioè resi pubblici, documentati esaustivamente e senza vincoli all'implementazione; sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori (machine readable) e sono provvisti dei relativi metadati. L'accessibilità da parte di altri programmi di elaborazione automatica è ottenuta attraverso l'uso di formati aperti tali da permettere di massimizzare le loro possibilità di riutilizzo e interoperabilità.

La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude l'impiego di altri formati non aperti, ma considerati standard *de facto*, cioè ugualmente leggibili e visualizzabili con software proprietari e open source, laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

Di seguito vengono elencati i formati di tipo aperto maggiormente diffusi al momento nell'ambito delle pubbliche amministrazioni:

Nome - Descrizione	Tipo di dato	Estensione del file
Comma Separated Value (CSV) <i>Formato testuale per l'interscambio di tabelle, le cui righe corrispondono a record e i cui valori delle singole colonne sono separati da una virgola (o punto e virgola)</i>	Dato tabellare	.csv
Geographic Markup Language (GML) <i>Formato XML utile allo scambio di dati territoriali di tipo vettoriale</i>	Dato geografico vettoriale	.gml
Keyhole Markup Language (KML) <i>Formato basato su XML creato per gestire dati territoriali in tre dimensioni nei programmi Google Earth, Google Maps</i>	Dato geografico vettoriale	.kml
Open Document Format per dati tabellari (ODS) <i>Formato per l'archiviazione e lo scambio di fogli di calcolo</i>	Dato tabellare	.ods
Resource Description Framework (RDF) <i>Basato su XML, e' lo strumento base proposto da World Wide Web Consortium (W3C) per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati e consente l'interoperabilità tra applicazioni che si scambiano informazioni sul Web</i>	Dato strutturato	.rdf
ESRI Shapefile (SHP) <i>Lo Shapefile ESRI è un popolare formato vettoriale per sistemi informativi geografici. Il dato geografico viene distribuito normalmente attraverso tre o quattro files (se indicato il sistema di riferimento delle coordinate). Il formato è stato rilasciato da ESRI come formato (quasi) aperto</i>	Dato geografico vettoriale	.shp, .shx, .dbf, .prj
Tab Separated Value (TSV) <i>Formato testuale per l'interscambio di tabelle, le cui righe corrispondono a record e i cui valori delle singole colonne sono separati da un carattere di tabulazione</i>	Dato tabellare	.tsv
Extensible Markup Language (XML) <i>E' un formato di markup, ovvero basato su un meccanismo che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo attraverso delle etichette (markup)</i>	Dato strutturato	.xml

9. Documentazione che deve accompagnare i dati – i metadati minimi obbligatori

La pubblicazione di ogni dataset deve essere sempre accompagnata da una serie minima di informazioni che descriva l'insieme di dati, i cosiddetti metadati, utilizzati ai fini della ricerca, dell'accesso e dell'utilizzo del dato pubblicato. Nella maggior parte dei casi è necessario definire una documentazione di minima non essendo disponibili standard precisi in tale senso, pertanto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia utilizza un insieme minimo di metadati, non dipendenti da specifiche tipologie di dati, considerati indispensabili per la pubblicazione dei dati aperti:

Schema di scheda metadato.

Metadato	Descrizione
Titolo del dataset	Nome del dataset comprensibile da un utente generico. E' il nome che viene mostrato all'utente quando consulta il dataset.
Descrizione del dataset	Descrizione testuale del contenuto informativo del dataset
Categoria	Categoria o categorie alle quali il dataset appartiene
Visibilità	Pubblica o in fase di pubblicazione
Tags/Parole chiave	Lista di termini associati al dataset che lo descrivono, e rendono possibile la sua classificazione e la sua ricerca
Titolare	Ente titolare del dataset
Referente	Struttura o Unità organizzativa referente del dataset
Contatto	Indirizzo email per la richiesta di informazioni
Origine del dato	Link o sito di riferimento
Licenza	Tipo di licenza applicata
Aggiornamento	Frequenza di aggiornamento
Data di pubblicazione	Data in cui il dataset è reso disponibile on-line
Data di aggiornamento	Data di ultima modifica del dataset
Formato	Formato di pubblicazione (standard) del dataset
Dimensione	Dimensione del dataset
URI permanente	Identificatore univoco del dataset
Descrizione tecnica	Indirizzo o indirizzi delle pagine web che contengono informazioni utili alla comprensione del contenuto del dataset
Copertura geografica	Territorio amministrativo di riferimento (se non compreso nella descrizione)

Ulteriori metadati possono essere scelti sulla base di esigenze specifiche di documentazione dei dati rilasciati.

10. Richiesta di riutilizzo dei dati diversi o ulteriori da quelli già licenziati sulla piattaforma regionale

I soggetti interessati al riutilizzo dei dati, delle informazioni o dei documenti contenenti dati pubblici diversi ed ulteriori rispetto a quelli già licenziati sulla piattaforma regionale possono presentare formale richiesta di riutilizzo ai sensi delle presenti Regole in attuazione dell'articolo 5, commi 1, lett. h), e 2, della legge regionale 7/2014⁴, secondo le modalità di seguito descritte.

RICHIESTE

Le richieste dovranno essere inviate tramite un'apposita sezione della piattaforma regionale, a cui è possibile accedere previa registrazione del richiedente.

L'organismo di coordinamento Open Data, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, inoltra la richiesta di riutilizzo alla Direzione centrale che tratta, in forza dei propri compiti istituzionali, i dati, le informazioni e i documenti oggetto della richiesta.

La Direzione competente, in collaborazione con l'organismo di coordinamento Open Data, provvede ad accogliere o a rigettare la richiesta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, che potrà essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in caso di motivate esigenze.

In caso di accoglimento della richiesta di riutilizzo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 11 per i dati rilasciati a pagamento, la Direzione competente, con il supporto dell'organismo di coordinamento, mette a disposizione i dati, le informazioni e i documenti sulla piattaforma Open Data, nei formati di cui al paragrafo 8 delle presenti Regole.

In caso di non accoglimento della richiesta di riutilizzo, la Direzione competente, o l'organismo di coordinamento Open Data in caso di non fattibilità tecnica, daranno comunicazione al richiedente mediante avviso nella suddetta sezione della piattaforma regionale, in un'area riservata al richiedente.

⁴ Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7. Articolo 5 (Provvedimenti attuativi)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:

...h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente.

...

2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata

11. Dati pubblici rilasciati a pagamento

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e di accelerare i processi di innovazione legati al riutilizzo di dati pubblici, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende mettere a disposizione i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici, così come individuati ai paragrafi 4 e 5, a chiunque li richieda, gratuitamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2014.

In fase di prima attuazione 1) a seguito di una richiesta presentata con le modalità indicate dal paragrafo 10 oppure 2) in casi specifici ed eccezionali, individuati dall'organismo di coordinamento Open Data, su eventuale proposta delle Direzioni centrali o della propria società *in house* Insiel s.p.a, in presenza di costi legati alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione nonché alla diffusione dei dati richiesti, che risultino particolarmente onerosi per la Regione stessa, potrà essere applicato un costo per il rilascio, che consenta di coprire quelli sostenuti dall'Amministrazione regionale, individuato in base ad un principio di sostenibilità, in linea con quanto già previsto dalle "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico" pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

In tali casi il rilascio sarà subordinato al pagamento, mediante procedura on line, della somma richiesta, secondo le modalità indicate nella piattaforma regionale.

In presenza di una richiesta di cui al punto 1), l'Amministrazione regionale comunica al richiedente il costo stimato per il riutilizzo e il richiedente è tenuto a confermare la propria richiesta; il rilascio dei dati, in un'area riservata al richiedente, è subordinata al pagamento dell'effettiva somma finale indicata al richiedente.

L'Amministrazione regionale, a seguito del rilascio dei dati a favore del richiedente, valuta l'opportunità di mettere a disposizione tali dati anche nell'area pubblica della piattaforma regionale.

In una fase successiva la Giunta regionale valuterà l'eventuale adozione di un tariffario a carattere forfettario per alcune tipologie di dataset e loro elaborazioni.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, coerentemente con la politica di diffusione e di condivisione del patrimonio pubblico descritta nel paragrafo 1 "Premessa", ritiene altresì di dover favorire la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei servizi che consentono la consultazione dei singoli dati, informazioni e documenti contenenti dati pubblici, ove ciò sia compatibile con la natura del documento stesso e non comporti la soluzione di problemi tecnici o comunque costi particolarmente onerosi per Regione.

12. Adozione delle Regole

Le presenti Regole e l'Allegato sono efficaci dalla loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Modelli di licenza per il riutilizzo

Il presente allegato indica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, della l.r. 7/2014 la licenza individuata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia come "standard" ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 36/2006 per il riutilizzo dei dati pubblici.

La licenza è stata individuata sulla base dei seguenti criteri:

- ampiezza del riutilizzo concesso dalla licenza: l'art. 4, comma 4, della l.r. 7/2014 fissa il principio per cui «Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all' articolo 8 del decreto legislativo 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro»;
- facilità di comprensione e diffusione nel pubblico: le licenze individuate posseggono un linguaggio semplice e facilmente comprensibile da parte degli utenti e garantiscono la redistribuibilità del dato nonché un livello di diffusione e di conoscenza a livello nazionale, europeo ed internazionale.

La licenza standard individuata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il riutilizzo dei dati è l'Italian Open Data License v2.0.

A causa del funzionamento diretto ed "automatico" delle norme che tutelano il diritto d'autore e i diritti connessi, è necessario sempre e comunque associare ai dati e ai documenti che vengono pubblicati ai fini del riutilizzo tramite Internet una licenza che indichi le condizioni e i termini ai quali quest'ultimo viene concesso, o comunque una dichiarazione che sancisca l'assenza di qualsiasi vincolo al riutilizzo.

Italian Open Data License v2.0

Preambolo

La "Italian Open Data License" (IODL) è un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le informazioni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri. La presente licenza mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello sviluppo della società dell'informazione.

Le banche di dati, i dati e le informazioni sono protetti dalle leggi applicabili in materia di diritto d'autore (incluso il diritto sui generis del costituente di banche di dati) e/o dalle altre leggi applicabili.

I diritti concessi dalla presente licenza non implicano alcun trasferimento di diritto di titolarità sulle banche di dati, sui dati e sulle informazioni pubbliche.

Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare la banca di dati ed i dati in essa contenuti in base ai termini della presente licenza; ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi della presente licenza o delle leggi vigenti è proibita.

Con l'esercizio di uno qualunque dei diritti qui previsti, accetti e ti obblighi a rispettare integralmente i termini della presente licenza.

1. Definizioni

Ai fini e per gli effetti della presenta licenza, si intende per:

- "Informazioni", la banca di dati ed i dati (testi, data base e data set, immagini, video, ecc.) offerti per l'uso secondo i termini di questa licenza;
- "Lavoro derivato", ogni traduzione, adattamento, trasformazione, diversa disposizione ed ogni altra modifica delle Informazioni o di una parte sostanziale della banca di dati;
- "Licenziante", il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che fornisce le Informazioni secondo i termini e le condizioni della presente licenza;

- "Tu/Te", il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che usa le Informazioni ed esercita i diritti derivanti dalla presente licenza, impegnandosi a rispettarne i termini.

2. Concessione della Licenza

Il Licenziante concede una licenza per tutto il mondo, gratuita, perpetua, non revocabile e non esclusiva alle condizioni di seguito indicate:

Sei libero di:

- riprodurre, distribuire al pubblico, concedere in locazione, presentare e dimostrare in pubblico, comunicare al pubblico, messa a disposizione del pubblico inclusa, trasmettere e ritrasmettere in qualunque modo, eseguire, recitare, rappresentare, includere in opere collettive e/o composte pubblicare, estrarre e reimpiegare le Informazioni;
- creare un Lavoro derivato ed esercitare sul Lavoro derivato i diritti di cui al punto precedente, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (mashup).

A condizione di:

- indicare la fonte delle Informazioni e il nome del Licenziante, includendo, se possibile, una copia di questa licenza o un collegamento (link) ad essa.
- non riutilizzare le Informazioni in un modo che suggerisca che abbiano carattere di ufficialità o che il Licenziante approvi l'uso che fai delle Informazioni;
- prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi innanzi consentiti non traggano in inganno altri soggetti e le Informazioni medesime non vengano travisate.

3. Usi consentiti

Tu puoi esercitare i diritti concessi con la presente licenza in modo libero e gratuito, anche qualora la finalità da Te perseguita sia di tipo commerciale.

La presente licenza non intende in alcun modo creare ulteriori diritti in capo al Licenziante rispetto a quelli previsti dalla legge sul diritto d'autore o ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto od altre limitazioni dei diritti sulle Informazioni derivanti dalle leggi applicabili.

4. Garanzie ed esonero di responsabilità

Salvo che sia espressamente indicato diversamente, le informazioni concesse sotto la presente licenza sono rilasciate dal Licenziante "così come sono"; il Licenziante non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle Informazioni, sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse - tra le altre - le garanzie relative all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi (d'autore o d'altro tipo), alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Il Licenziante non è responsabile nei tuoi confronti a qualunque titolo per qualsiasi tipo di danni derivante dalla presente licenza o dall'uso delle Informazioni; nessuna clausola di questa licenza esclude o limita la responsabilità nel caso in cui questa dipenda da dolo o colpa grave.

5. Varie

La presente licenza è condizionata risolutivamente, e pertanto i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, al rispetto delle condizioni previste all'art. 2 della presente licenza da parte tua.

Il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare le Informazioni sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione delle Informazioni in qualsiasi momento.

La presente licenza deve ritenersi regolata dalla Legge italiana e deve, di conseguenza, essere interpretata applicando tale normativa.

Tu sei tenuto ad utilizzare le Informazioni licenziate nel rispetto della legge. In particolare, la presente licenza non costituisce un'autorizzazione a violare la legislazione italiana in materia di diritto d'autore (Legge n. 633/1941) e di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

6. Licenze compatibili

Ai sensi dell'art. 1 IODL, sono licenze compatibili:

- la licenza Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA), sia internazionale in versione 3.0 o successiva (disponibile all'URL <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>) che adattata a specifiche giurisdizioni, in versione 2.5 o successiva (in italiano disponibile all'URL <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.it>)
- la licenza Open Data Commons, Open Database License (ODbL), in versione 1.0 o successiva (disponibile all'URL: <http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/>).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE